



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Comune

di VIMODRONE

STUDIO DI ARCHITETTURA
DOTT. ARCH. FRANCO NICOLOSI
VIA DON G. VISCARDI, 3 - 24016 S. PELLEGRINO T. (BG)
TEL. 3388020145 - MAIL: ARCH.FRANCO.NICOLOSI@AWN.IT

STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. RICCARDO SONZOGNI
VIA V. EMANUELE, 26 - 24019 ZOGNO (BG)
TEL. 0345/94401 - MAIL: STUDIO.SONZOGNI@TISCALI.IT

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020

**PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO**



SCHEMA DI CONTRATTO

Committente:
Amministrazione
Comunale di
Vimodrone

Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Carlo Tenconi

Arch. Franco Nicolosi
Ord. Arch. Bg n. 1128

Ing. Riccardo Sonzogni
Ord. Ing. Bg n. 2027



Marzo 2021

CAPOGRUPPO

DOTT. ARCH. FRANCO C. NICOLOSI VIA DON G. VISCARDI, 3 - SAN PELLEGRINO TERME
TEL. 3388020145 - MAIL: R.T.P.NISOARCHING@GMAIL.COM

Allegato G

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di MILANO

Repertorio n.

del

CONTRATTO D'APPALTO

**per l'esecuzione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI
MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020**

L'anno , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Vimodrone, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a. ARCH. TENCONI CARLO nato, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vimodrone ,codice fiscale e partita IVA 07430220157, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b. nato a il , residente in , via , in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con sede a , via codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ;

2- impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ;

nonché l'impresa (2)

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con d.P.R. 5/10/2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale (oppure Determinazione del responsabile del Settore Tecnico) n. del , esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020** per un importo dei lavori da appaltare di € 233.486,81 di cui € 224.555,41 oggetto dell'offerta mediante e € 8.931,40 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.
- che in seguito a gara a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di , come di seguito specificato, in seguito all'offerta di un ribasso del %;
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente capoverso, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi,

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____ ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto e Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 50/2016, al DPR 207/2010 e al Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, per le parti ancora in vigore.

2. Sono parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 233.486,81 (diconsi Euro trecentosessantatremilacentottantasette/50) di cui:

a. € 224.555,41 per lavori veri e propri;

b. € 8.931,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura", l'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 commi 2 e seguenti del D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, all'indirizzo e ha autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore,, come da modello di conto corrente dedicato acquisito al protocollo del Comune.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € .
2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, comma 1 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato speciale di appalto.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10. Pagamenti.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'eventuale anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione di cui al comma precedente è subordinata a presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.
3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, di importo non inferiore a € 90.000,00
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere

ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma, del codice civile.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Ove l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si impegna a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e i subcontraenti.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del Codice degli appalti e nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del D.Lgs 81/2008;
 - j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. si prende atto che in capo all'appaltatore non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sulla scorta della dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto salvo che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di offerta, i lavori da subappaltare .
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

(oppure, in alternativa)

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad eccezione dei casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice degli appalti.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla società per l'importo di € pari al ribasso d'asta di per cento ridotto alla metà per certificazione .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia di per un massimale di ripartito come da Capitolato speciale d'appalto.

3. Con la medesima polizza l'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di € . *(ovvero citare i riferimenti della polizza RC).*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti richiamati dal contratto.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le disposizioni contenute nei seguenti documenti, depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ardesio:

- il capitolato speciale d'appalto;
- la relazione tecnica illustrativa ;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 14 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 22. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Io Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 Del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, informo l'appaltatore che tratterò i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.